

2) *La Repubblica di Malta è condannata alle spese.*

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) —
Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové
ochrany/Ministerstvo kultury**

(Causa C-393/09) (¹)

*(Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela
giuridica dei programmi per elaboratore — Nozione di «qual-
siasi forma di espressione di un programma per elaboratore»
— Inclusione o meno dell'interfaccia utente grafica di un
programma — Diritto d'autore — Direttiva 2001/29/CE —
Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informa-
zione — Radiodiffusione televisiva di un'interfaccia utente
grafica — Comunicazione di un'opera al pubblico)*

(2011/C 63/14)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové
ochrany

Convenuto: Ministerstvo kultury

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud
— Interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio
14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), nonché
dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Inclusione o
meno dell'interfaccia utente grafica nella nozione di «qualsiasi
forma di espressione di un programma per elaboratore» di cui
all'art. 1, n. 2, della direttiva 91/250

Dispositivo

1) *L'interfaccia utente grafica non costituisce una forma di espressione
di un programma per elaboratore ai sensi dell'art. 1, n. 2, della
direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e non può
fruire della tutela mediante diritto d'autore sui programmi per
elaboratore in virtù di detta direttiva. Nondimeno, essa può godere
della tutela mediante diritto d'autore in quanto opera, ai sensi
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio
2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione,
qualora detta interfaccia costituisca una creazione intellettuale del
suo autore.*

2) *La radiodiffusione televisiva di un'interfaccia utente grafica non
costituisce una comunicazione al pubblico di un'opera tutelata
dal diritto d'autore, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva
2001/29.*

(¹) GU C 11 del 16.1.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia)
— Bogusław Juliusz Dankowski/Dyrektor Izby Skarbowej
w Łodzi**

(Causa C-438/09) (¹)

*(Sesta direttiva IVA — Diritto alla detrazione dell'IVA assolta
a monte — Servizi prestati — Soggetto passivo non iscritto
nel registro IVA — Indicazioni obbligatorie sulla fattura ai
fini dell'IVA — Normativa tributaria nazionale — Esclusione
del diritto alla detrazione in forza dell'art. 17, n. 6, della sesta
direttiva IVA)*

(2011/C 63/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Bogusław Juliusz Dankowski

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Admini-
stracyjny — Interpretazione dell'art. 17, n. 6, della sesta direttiva
del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1)
— Compatibilità con tale disposizione di una normativa nazio-
nale che esclude il diritto di detrazione dell'IVA pagata a monte
per una prestazione di servizio e sulla base di una fattura
emessa, in violazione del diritto nazionale, da una persona
non figurante nel registro dei soggetti passivi dell'IVA

Dispositivo

1) Gli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva
del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla